

### **Legge di bilancio 2018: bonus assunzioni trasferibili**

Nella legge di bilancio 2018 una delle novità più interessanti per i datori di lavoro è il nuovo sgravio per le assunzioni dei giovani. Si tratta di un taglio triennale del 50% dei contributi per l'assunzione in contratto indeterminato o la conversione di contratti a termine, purché non siano mai stati occupati a tempo indeterminato in precedenza.

Un aspetto nuovo del nuovo bonus 2018, forse non del tutto emerso all'attenzione generale, è la possibilità di trasferire da un datore di lavoro eventuali mensilità non utilizzate in un primo rapporto di lavoro, che dovesse interrompersi per qualche motivo, ad un secondo datore di lavoro, ovviamente entro il tetto massimo di 36 mesi previsti. Per questa seconda assunzione non è rilevante l'età del lavoratore, cioè può anche avere superato il limite previsto.

L'opportunità potrebbe però risultare di difficile applicazione pratica perché per i datori di lavoro non è facile risalire ai dati completi e ufficiali della carriera lavorativa di un candidato, al di là della autocertificazione perché non esiste un database nazionale che monitori la situazione. Come noto infatti i centri per l'impiego riportano nelle proprie schede solo i contratti della loro provincia di riferimento.

Fonte Sole 24 Ore

### **Sgravio contributivo trasporti internazionali: le istruzioni INPS**

L'Inps ha emanato la circolare n. 167/2017 di istruzioni sulla agevolazione istituita dalla legge di stabilità 2016, per i conducenti di veicoli con tachigrafo digitale che prestano la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. La norma prevede la possibilità di richiedere l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento. La suddetta agevolazione è riconosciuta dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e può essere fruita dai datori di lavoro interessati a decorrere dalla data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto internazionale. L'esonero non è cumulabile con altre agevolazioni.

Nella circolare, l'Istituto precisa che:

- l'agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata

- Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano.

- La durata dello sgravio decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018, per il successivo triennio.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l'apposita procedura telematica "TRAS.INT.", messa a disposizione dall'Istituto all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

Fonte INPS

### Riscatto laurea 2017: nuova procedura telematica

L'Inps ha pubblicato nel messaggio n. 4488 del 10.11.2017, le istruzioni sul nuovo servizio di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di riscatto del corso legale di laurea nelle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS. Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di laurea. Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del PIN di autenticazione. I patronati e i cittadini possono accedere alle medesime funzionalità già previste ma ora è possibile richiedere, nello stesso modulo, il riscatto di più corsi di studi, evitando singoli invii per ogni titolo di studio riscattabile; Inoltre nella sezione "Consulta domande" si potranno visualizzare le informazioni di riepilogo delle domande inviate e stampare il dettaglio della domanda e la ricevuta di protocollo. E' presente anche una funzione che permette di simulare l'onere di riscatto per i soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale, sulla base dei dati immessi dall'utente.

Fonte INPS

### Cassa integrazione e fondi solidarietà 2017: chiarimenti

Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro esamina la normativa in materia di CIGO-CIGS e fondi di solidarietà (decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015), sul concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, sulla base dei quali vengono calcolate le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale e delle prestazioni finanziate dai fondi di solidarietà. La Circolare definisce, pertanto, il concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile come periodi di cinque o due anni calcolato a ritroso dall'ultimo giorno di prestazione di integrazione salariale richiesta con periodi con decorrenza e termini diversi per ogni azienda che si spostano nel tempo "- anche in costanza di utilizzo del trattamento-", ai fini di verificare il numero di mesi

di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Ancora, nel caso di richiesta di CIGO, cassa integrazione ordinaria, "ai fini della durata massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore fa riferimento alla settimana come unità di misura. La circolare riporta molti esempi e casi concreti di calcolo.

Fonte Ministero del Lavoro

### **Giudici di pace, nuova disciplina anche per INAIL**

L'INAIL ha pubblicato una circolare (n. 50 dell'8.11.2017) sugli obblighi e tutele assicurative per i giudici onorari di pace, e giudici onorari di tribunale (Vice procuratori onorari) a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di riforma della magistratura (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57). Si specifica innanzitutto che gli incarichi prevedono compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, nonché funzioni propriamente giudiziarie, sono temporanei e cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'incarico deve essere svolto per non più di due giorni a settimana e non determina un rapporto di pubblico impiego.

Per effetto dell'art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo. Le nuove disposizioni prevedono che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è in base al tasso di rischio corrispondente all'attività, da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività (cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille). Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile. Si riconosce la totalità delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ivi compresa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

Fonte INAIL

### **Conguagli fondi di integrazione salariale: le istruzioni**

E' stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 170-2017, sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. Il documento fornisce in particolare le istruzioni:

- per i versamenti e l'esposizione nei flussi Uniemens dei conguagli delle prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza,.

- per i conguagli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

L'articolo 33 del decreto prevede infatti che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro versi un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

- Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale è stabilita nella misura del 4 per cento della retribuzione persa,

- per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all'8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.

- Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all'1,5 per cento della retribuzione persa. L'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione. Nell'ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

Fonte INPS

## **Compartecipanti e piccoli coloni: importi per malattia e maternità 2017**

Con la circolare n. 168 del 14 novembre 2017 l'Inps comunica gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per il 2017, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il documento specifica anche che le prestazioni economiche di maternità/paternità a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37

dell'11 marzo 2010, paragrafo 3). Per il 2017, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, il reddito medio giornaliero di riferimento è pari a euro 56,83 (circolare n. 96 del 31 maggio 2017).